

Ai gentili clienti
Loro sedi

**DVR, coordinatore per la progettazione, idoneità tecnico
professionale: i chiarimenti ministeriali in materia di
sicurezza sul lavoro**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il **Ministero ha recentemente pubblicato** online alcuni **chiarimenti forniti dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo numerose precisazioni in vari ambiti e materie.** Si segnala per il particolare interesse, tra gli altri, il chiarimento fornito dall'interpello n. 2 del 27.03.2014, con cui la Commissione precisa che **l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione non sussiste, nei lavori privati, se l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire e l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.** Un altro chiarimento riguarda la **redazione del documento di valutazione dei rischi:** secondo l'interpello n. 8 del 27.03.2014, i datori di lavoro **sono tenuti all'obbligo di redazione del documento anche in riferimento ai volontari.** Con l'interpello n. 3/2014 viene **ribadito che ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è sufficiente che il datore di lavoro acquisisca il certificato di iscrizione alla camera di commercio, nonché l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale.** Con l'interpello n. 7, invece, vengono forniti chiarimenti relativamente **all'aggiudicazione degli appalti nell'ipotesi di costituzione di un'associazione temporanea di imprese (ATI) e la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.**

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato online di alcuni **chiarimenti in materia di sicurezza sul lavoro**. Il Ministero ha affrontato numerose questioni, alcune delle quali, le più rilevanti, le affronteremo nel presente intervento. Si tratta degli:

- **interpello n. 2/2014:** applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008;
- **interpello n. 3/2014:** documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente;
- **interpello n. 5/2014:** corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008;
- **interpello n. 6/2014:** applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- **interpello n. 7/2014:** individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori;
- **interpello n. 8/2014:** obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari;

Designazione del coordinatore per la progettazione

Con **l'interpello n. 2/2014** viene posto un **quesito concernente l'individuazione dei cantieri nei quali non sussiste l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione** ai sensi dell'articolo 90, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008. In particolare, il Testo Unico Sicurezza **prevede in capo al committente/responsabile dei lavori l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione** (art. 90, comma 3 TUS) e **contestualmente e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori** (art. 90, comma 3 TUS), **prima dell'affidamento dei lavori stessi**.

La Commissione, con l'interpello in commento, ricorda che, ai sensi dell'articolo 90, comma 11 TUS, **il committente/responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:**

- l'opera che si sta realizzando **non necessita di permesso di costruire;**
- **l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 Euro.**

In tal caso, **le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori il quale è tenuto a esercitare, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'art. 91 del TUS.**

Documentazione che l'impresa appaltatrice deve consegnare al committente

Con **l'interpello n. 3/2014** viene richiesta di **individuare i documenti che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico Sicurezza sul lavoro), l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente.** Nello specifico, viene chiesto se **l'impresa sia tenuta a consegnare:**

- copia del **modello LAV;**

- consenso **all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;**
- copia del **DUVRI della ditta appaltatrice;**
- dichiarazione che i **dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;**
- **autocertificazione di idoneità tecnico professionale.**

La Commissione nel fornire il proprio parere ricorda che l'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro committente sia tenuto a verificare, con le modalità previste da un DPR, **l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.**

Il predetto DPR non è ancora stato emanato, pertanto, ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 26, **la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:**

- acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
- acquisizione **dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000.**

Premesso quanto sopra, il Ministero ribadisce che **ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è sufficiente che il datore di lavoro committente acquisisca:**

- **il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
- **l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.**

Il Ministero precisa, infine, che qualora il committente:

- sia tenuto alla compilazione del DUVRI, **potrà richiedere all'impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo i documenti e le informazioni necessarie per l'elaborazione dello stesso;**
- non sia tenuto alla compilazione del DUVRI, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del D.lgs n.81/2008, dovrà comunque **attenersi agli obblighi di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;**
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui **sono esposti i lavoratori, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.**

Documentazione che l'impresa appaltatrice deve consegnare al committente

Con **l'interpello n. 5/2014** vengono chiariti alcuni aspetti che riguardano la **figura del medico competente** di cui all'articolo 25 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008. Non è chiaro, in particolare, **in che cosa consista concretamente la collaborazione** "con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria [...]" disposta dal predetto articolo.

Al riguardo si precisa che **il medico competente è obbligato a collaborare all'effettuazione della valutazione dei rischi attraverso le informazioni ricevute dal datore di lavoro, oppure può dedurre le informazioni attraverso le seguenti attività:**

- visita degli **ambienti di lavoro** (nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l'RSPP);
- **sorveglianza sanitaria** (gli elementi utili, in tal caso, consistono nelle cartelle sanitarie).

Nell'ipotesi di subentro ad un altro medico competente, il nuovo addetto dovrà **effettuare una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro.**

Individuazione dell'impresa affidataria e obblighi in materia di piano di sicurezza

Con **l'interpello n. 7/2014** vengono forniti **chiarimenti in riferimento all'individuazione dell'impresa affidataria dell'appalto nell'ipotesi di aggregazioni di imprese per l'esecuzione unitaria dei lavori**, con particolare riguardo agli **obblighi a cui è tenuto il datore di lavoro dell'impresa affidataria in riferimento alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento** (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

L'impresa affidataria, quindi, è **investita della supervisione relativa alla sicurezza di tutti i soggetti che operano in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese**. Non è chiaro, nell'ipotesi di aggiudicazione del contratto da un'associazione temporanea di imprese, **quale sia l'impresa affidataria dei lavori agli effetti delle disposizioni in materia di sorveglianza e sicurezza.**

Al riguardo la **Commissione ritiene che nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese la titolarità del contratto di appalto permane in capo all'ATI** (si considera che le imprese singolarmente considerate non eseguano direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto), **mentre la società consortile**, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice

sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, **è destinataria degli obblighi** di cui all'articolo 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

DVR e volontari

Con **l'interpello 8/2014** vengono forniti **chiarimenti in riferimento all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi in riferimento ai volontari**. Secondo le precisazioni fornite dalla Commissione, infatti, nella definizione di lavoratore prevista dal TUS rientrano coloro che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o professione, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.

Alla luce di tali premesse la Commissione ha **confermato l'applicabilità**, ai soggetti che **prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alle predette leggi** (Legge n. 398/1991 e n. 289/2002), **del regime previsto dall'articolo 21 del TUS per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile** (ai sensi dell'art. 3, comma 11 del TUS).

La Commissione ricorda che l'art. 3 comma 12-bis del TUS **tutela i volontari**, anche quando **prestino attività nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro**. In tal caso il datore di lavoro coinvolto è **tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il soggetto è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività**. Infine, sussiste l'obbligo, in capo al datore di lavoro di adottare le **misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della stessa organizzazione**.

Rimane fermo che **il responsabile dell'impianto sportivo o dell'associazione sportiva dilettantistica che abbia la disponibilità dell'impianto è tenuto a predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica**. Tali soggetti, da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia, sono pertanto responsabili nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO